

COMUNE DI GAVELLO

Provincia di Rovigo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Oggetto: MPOSTA COMUNALE UNICA (IUC). CONFERMA ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo alle ore 19:30 Sede Municipale previo avviso scritto in data _____ notificato in tempo utile ai Sigg. Consiglieri ed inviato, per conoscenza, al Sig. Prefetto della Provincia di Rovigo, si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima Convocazione. Eseguito l'appello risultano:

	Nome e Cognome Consiglieri	Presenti	Assenti
1	GIROTTI DIEGO	X	
2	MERLIN MARCO	X	
3	LORENZETTO PIERINO		X Ass. Giust.
4	CALLEGARIN GIOVANNI	X	
5	BACCAGLINI EMANUELA	X	
6	ZAGATO PATRIZIO		X Ass. Giust.
7	SARTORI GRAZIANO	X	
8	STOPPA ERMANNA	X	
9	ZAMANA CRISTIAN	X	
10	FERRARI CHIARA		X Ass. Giust.
11	MANTOVANI GIUSEPPINA	X	
TOTALE		8	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MONTEMURRO Francesco. Il Sig. Girotto Diego, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Mantovani Giuseppina, Stoppa Ermanna, Merlin Marco, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti quali, l'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili con esclusione delle abitazioni principali, il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), riferita ai servizi dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, e la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a completo carico dell'utilizzatore;

Visti i seguenti commi del citato art.1 della legge n. 147/2013:

- comma 669 "presupposto impositivo Tasi";
- comma 671 "soggetti passivi Tasi";
- comma 675 "base imponibile Tasi";
- commi 675,676 e 677, così come modificati dal d.l. n.16/2014, "aliquota di base e massima Tasi";
- comma 683 "il Consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote Tasi in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lett. b) n.2 del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili";

Considerato che la legge n. 208 in data 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) è intervenuta con modifiche sostanziali della norma concerne le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Viste le principali novità introdotte in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), a valenza obbligatoria, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba procedere preliminarmente a modifiche regolamentari, quali:

- l'art. 1, comma 14 prevede, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 l'**esclusione** dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare:
 - ✓ il punto a), il tributo locale rimane a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - ✓ il punto b) il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2 del d.l. n. 201 in data 06.12.2011 convertito con modificazioni dalla legge 22.12.20011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 10 prevede per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle di categoria catastale A/1, A/8, A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (figli/genitori), che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato e che:
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato;
 - il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale;
 - ci sia la riduzione (non quindi esenzione) del 50% della base imponibile e l'aliquota da applicare sia quella ordinaria;
- l'art. 1, comma 53 prevede una riduzione al 75% (riduzione del 25%) dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09.12.1998, n. 431;

Visto che con il comma 14 sono stati eliminati dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 29.08.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della IUC, comprendente, tra l'altro la componente relativa alla TASI;

Richiamate la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 in data 29.08.2014, di approvazione dell'aliquota per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili TASI con decorrenza dal 1 gennaio 2014, la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 21.07.2015 di conferma dell'aliquota del tributo per l'anno 2015, la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 in data 26.04.2016 di conferma dell'aliquota del tributo per l'anno 2016, la deliberazione di Consiglio

comunale n. 8 in data 22.03.2017 di conferma dell'aliquota del tributo per l'anno 2017 e la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 in data 29.03.2018 di conferma dell'aliquota del tributo per l'anno 2018;

Ritenuto, pertanto, di dover confermare anche per l'anno 2019 la medesima aliquota TASI deliberata nell'anno 2018, nella misura fissa di **0,10 punti percentuali**, per tutte le fattispecie diverse dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli;

Tenuto conto che per servizi indivisibili, s'intendono in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dai Comuni alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:

- ✓ servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- ✓ servizi dei quali benefici l'intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare alcuna suddivisione in base all'effettivo utilizzo individuale;

Ritenuto di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili, da coprire (anche solo in quota parte) attraverso il gettito TASI:

Codifica PEG tipologia di servizio indivisibile	Previsione Bilancio anno 2018
01.08.02 - manutenzione impianto illuminazione pubblica - illuminazione pubblica e servizi connessi	Euro 18.000,00
01.10.04 - servizi sociali e beneficenza pubblica	Euro 7.000,00
TOTALE	Euro 25.000,00

Richiamato il comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che dispone l'obbligo per gli Enti Locali di deliberare "...le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera e) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

Visto l'art. 151, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con cui viene stabilito che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, atteso che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

Visto il decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 che ha prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4 lett. B) del d.l. n. 35/2013, convertito nella legge n. 64/2013, il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato

invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Richiamata la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze/Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 28.02.2014, prot. n. 4033/2014, avente ad oggetto le modalità di trasmissione

telematica della Imposta Comunale Unica (IUC), mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti;

Visto il T.U.E.L., approvato con d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 7, Consiglieri presenti n. 8, voti contrari n. ---, astenuti n. 1 (Zamana Cristian);

DELIBERA

1. di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di **confermare** anche per l'anno 2019 la medesima aliquota del *Tributo per i Servizi Indivisibili* TASI in vigore nell'anno 2018, giusta delibera di Consiglio comunale n. 4 in data 29.03.2018, nella misura fissa di 0,10 punti percentuali, per tutte le fattispecie diverse dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli;
3. di **individuare** i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Codifica PEG tipologia di servizio indivisibile	Previsione Bilancio anno 2018
01.08.02 - <i>manutenzione impianto illuminazione pubblica - illuminazione pubblica e servizi connessi</i>	Euro 18.000,00
01.10.04 - <i>servizi sociali e beneficenza pubblica</i>	Euro 7.000,00
TOTALE	Euro 25.000,00

4. di **provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis del d.l. n. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4 lett. B) del d.l. n. 35/2013, convertito nella legge n. 64/2013 e secondo le modalità sancite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. prot. 4033 in data 28.02.2014, esclusivamente con modalità telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
5. di **dare atto** che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019;
6. di **demandare** al Funzionario Responsabile del tributo l'attuazione della presente deliberazione;
7. di **dichiarare**, con la seguente separata votazione: Consiglieri presenti n. 8, voti favorevoli n. 7, contrari n. ---, astenuti n. 1 (Zamana Cristian), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA - art. 49 1° comma T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 25/03/2019

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO PERSONALE
F.to FINOTTI PAOLO

PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE - art. 49 1° comma T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 25/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to FINOTTI PAOLO

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO

F.to Girotto Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Montemurro Francesco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato il giorno 09.04.2019 all'Albo Pretorio del Comune, ove vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi - art. 124 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL

F.to

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Gavello, li 09.04.2019

IL

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. **134 3° c.** del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 in data _____

Gavello, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

MONTEMURRO FRANCESCO